

Deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 07/08/2017

Oggetto: Accordo con l'Associazione di volontariato I Pagliacci per lo svolgimento di attività presso il Presidio Ospedaliero.

Ufficio proponente: S.C. Affari Generali e Legali

Esercizio	assente
Centro di Risorsa	assente
Posizione Finanziaria	assente
Importo	assente
Prenotazione Fondi	assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Prov. 1342 del 02/08/2017 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*

PREMESSO che la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

CHE l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

CONSIDERATO che l'Associazione "I Pagliacci" (da ora in poi denominata Associazione) è una associazione di volontariato senza fini di lucro in possesso dei requisiti previsti dall'art. 372 della L.R. 11/2015 "Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali" ed è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato al n. 754;

CHE l'Associazione "I Pagliacci", come risulta dallo Statuto, svolge attività di volontariato e persegue le finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere morale e materiale attraverso un servizio qualificato ed offrendo ai pazienti calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento e la noia;

CHE l'Associazione "I Pagliacci" non persegue fini di lucro e i volontari prestano servizio gratuitamente coperti da polizza assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi; i volontari sono individuati in apposito elenco agli atti e muniti di un tesserino di riconoscimento;

CHE l'ingresso dei volontari dell'Associazione "I Pagliacci" all'interno del Presidio Ospedaliero è concordato di norma con i Responsabili delle Strutture presso le quali viene svolta attività di volontariato che – in una prima fase – sono le Strutture di Pediatria, ORL e Day Surgery;

CONSIDERATO che lo svolgimento del servizio prestato dai volontari dell'Associazione non comporta oneri per l'Azienda;

VISTO l'accordo con il quale si intendono regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato, completo del codice di comportamento dei volontari dell'Associazione;

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE DI DELIBERARE

DI formalizzare l'accordo con L'Associazione di Volontariato I Pagliacci, con sede in Piediluco, Strada di Mazelvetta 23, codice fiscale 91055840556 nella persona del suo Presidente Rossi Alessandro, che in forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A composto di n. 8 pagine) completo del codice di comportamento dei volontari dell'Associazione;

DI autorizzare conseguentemente l'Associazione di volontariato I Pagliacci all'ingresso dei volontari all'interno del Presidio Ospedaliero presso le Strutture di Pediatria, ORL e Day Surgery, nei modi e nei termini stabiliti dal testo della convenzione;

DI stabilire che l'accordo ha validità di 3 anni (tre) con inizio dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso;

DI dare atto che l'attività prestata dai volontari dell'Associazione è svolta a titolo gratuito e che gli stessi sono assicurati contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso i terzi, infortuni e malattia;

DI trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Medica Ospedaliera, alle Strutture di Pediatria, ORL e Day Surgery ed al Servizio di Prevenzione e Protezione;

DI individuare responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Andrea Lorenzoni, collaboratore amministrativo presso la Direzione Affari Generali e Legali.

Dott. Andrea Lorenzoni

TRA

L'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (in seguito denominata Ospedale) con sede e domicilio fiscale in Terni, via Tristano di Joannuccio 1, codice fiscale/partita IVA 00679270553 nella persona del Direttore Generale Dr. Maurizio Dal Maso

E

L'Associazione di Volontariato I Pagliacci (in seguito denominata Associazione), con sede in Piediluco, Strada di Mazelvetta 23, codice fiscale 91055840556 nella persona del suo Presidente Rossi Alessandro

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

CONSIDERATO che l'Associazione di Volontariato I Pagliacci con sede in Piediluco, via Mazelvetta 23, è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione 754, la quale opera dal 2009 all'interno del Presidio Ospedaliero di Terni mettendo a disposizione degli ammalati il sostegno gratuito di volontari qualificati;

CHE l'Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, persegue le finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere morale e materiale attraverso un servizio qualificato ed offrendo ai pazienti calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento e la noia;

CHE alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato. Tutto ciò premesso e considerato



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Finalità della convenzione

L'Ospedale di Terni, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l'Associazione I Pagliacci ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso il Presidio Ospedaliero. L'Associazione assicura una presenza amichevole dei propri volontari, offrendo ai malati calore umano dialogo nonché aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine. L'Associazione si impegna, altresì, a prestare aiuto ai degenti svolgendo attività di collegamento fra gli stessi e la famiglia e collaborando con il personale ospedaliero per attività socializzanti e quant'altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti medesimi al fine di garantire il miglioramento della qualità degli interventi a loro favore. S'impegna, inoltre, a collaborare per le diverse iniziative a favore dei malati in ambito ospedaliero; l'opera dell'Associazione si configura come attività di supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale dell'Ospedale. Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell'Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del reparto. In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza e la Responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa Complessa (o di un suo delegato), del Caposala e del Responsabile di gruppo nominato dall'Associazione. L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'Ospedale ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi. Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento. Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre associazioni di volontariato presenti in Ospedale per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

Art. 2 - Ambito di attività

Le parti si attivano per la realizzazione, nel corso del triennio 2017 / 2019, delle iniziative descritte continuando il servizio presso le unità operative di Pediatria, ORL, Day Surgery. Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'Ospedale, del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell'Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione. Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività medesime. Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del programma di cui al primo comma, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'Ospedale che dell'Associazione, potranno essere modificati



di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle Parti non richieda la formale modifica della convenzione.

Art. 3 - Garanzia per l'attività di collaborazione

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari. Allo scopo, si impegna a trasmettere, all'inizio di ogni anno di applicazione della convenzione, l'elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell'Ospedale: tali elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Medica Ospedaliera.

Art. 4 - Compiti dell'Associazione

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto di volontari aderenti alla associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'Ospedale. I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

Art. 5 – Responsabilità


L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'Ospedale. I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un ente sanitario: pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo, in ogni caso, il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla Legge 266/1991. In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra l'associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

Art. 6 - Norme Assicurative

L'Associazione di chiara di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per l'attività di cui alla presente convenzione espletata da parte degli iscritti all'Associazione, di cui si allega copia quale parte integrante e sostanziale.

Art. 7- Impegni a carico dell'Ospedale

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'Ospedale si impegna a concedere l'uso gratuito di uno o più locali, all'interno dell'Ospedale, che saranno individuati dall'azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell'associazione (con disponibilità di scrivania, telefono e p.c., spazio per guardaroba). L'Associazione procederà a procurare gli appositi camici o in alternativa idoneo



abbigliamento che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione.

Art. 8 – Relazione

L'Associazione è tenuta, al termine di ogni anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta, da trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera.

Art. 9 - Verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti ed il coordinamento delle attività. Qualora possano ravvisarsi eventuali inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

Art. 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 11- Controversie

In caso di controversie derivanti dal presente accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Terni.

Articolo 12 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13- Adempimenti in materia di privacy

L'associazione si impegna a trattare i dati personali anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).



Si allega Codice di comportamento dei volontari dell'associazione I PAGLIACCI, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Associazione I Pagliacci


ROSSI Alessandro



Il Direttore Generale

Azienda Ospedaliera S. Maria Terni

Dr. Maurizio Dal Maso



Codice di comportamento dei volontari dell'associazione I PAGLIACCI

Articolo 1

Il volontario-Pagliaccio è presente in reparto per aiutare i bambini e le loro famiglie, come sostegno alla degenza applicando la terapia del sorriso.

Articolo 2

Eeguire il proprio servizio rispettando la dignità e l'intimità del bambino e della sua famiglia

Articolo 3

Il volontario-Pagliaccio si deve astenere da ogni osservazione che potrebbe essere inadeguata,rispettando le origini della persona,le abitudini,le convinzioni religiose e politiche

Articolo 4

Non usare giochi o altri strumenti che possono risultare pericolosi nel corso del servizio. Non utilizzare palloncini.

Articolo 5

I servizi in Ospedale devono essere effettuati con 3 o 4 Volontari-Pagliacci,un ulteriore elemento può essere giustificato solo per i nuovi associati,e comunque devono essere affiancati sempre da almeno 2 persone con esperienza di 6 mesi trascorsi nell'Associazione

Articolo 6

Tenere un comportamento tale da non creare disagio o intralcio a tutti coloro che lavorano nel reparto,Medici e Paramedici.

Articolo 7

Prima di cominciare ogni servizio,il responsabile dei volontari-Pagliacci deve chiedere a chi di dovere se è possibile entrare in ogni stanza del Reparto, se ci sono dei casi dove occorre tenere un comportamento diverso o dove si necessita di una maggiore sensibilità

Articolo 8

Tutto ciò che gli è stato rivelato o visto,deve rimanere segreto,compresa l'identità e lo stato di salute del bambino

Articolo 9

Non accettare denaro o altri regali al momento del servizio, se questo dovesse accadere rivolgersi al responsabile dei volontari-Pagliacci, sarà lui a dare indicazioni su come effettuare un contributo all'Associazione tramite conto corrente.

Articolo 10

Rispettare il regolamento interno del Reparto, le norme igieniche e di sicurezza.

Articolo 11

Tenere sempre pulita e disinfettata la divisa con cui si effettuano i servizi in Ospedale

Articolo 12

Evitare il più possibile il contatto con i bambini e con tutto ciò che è a contatto con lui (letto, sedie etc.) onde evitare il minor contagio con altri degenti del Reparto

Articolo 13

Tenere un tono di voce adeguato al momento, e nel rispetto di tutti gli altri degenti, anche per i propri genitori.

Articolo 14

E' vietato presentarsi ai corsi , agli allenamenti, durante i servizi in Ospedale o in un altro qualsiasi luogo, dopo avere bevuto o in uno stato confusionale, se questo dovesse accadere gli altri volontari devono sospendere l'attività e far uscire la persona immediatamente. Poi avvertire il proprio Presidente dell'accaduto.

Articolo 15

Al termine di ogni servizio, i volontari che hanno partecipato dovranno effettuare la condivisione dell'attività svolta, parlando di ciò che hanno vissuto durante il servizio, sensazioni , emozioni e problematiche varie. Se si ritiene il caso parlarne poi anche con il Presidente.

Articolo 16

Tutte le attività dovranno essere svolte in gruppo, non è ammessa l'individualità, se i volontari presenti al momento saranno quattro si può pensare di lavorare in due gruppi da due, ma se i volontari saranno tre tutti dovranno collaborare tra di loro, per far sì che ci sia sempre qualcuno che possa rimediare o comunque coprire le spalle durante un eventuale errore o pericolo.

Articolo 17

Evitare di entrare tutti insieme e con un fare da invasione dentro le stanze, è opportuno prima farsi vedere nel corridoio passeggiando e salutando da lontano, almeno nelle stanze più grandi, così che i bambini comincino ad abituarsi alla nostra presenza.

Articolo 18

Evitare di sdraiarsi o sedersi sul pavimento, non sedersi sui letti liberi.

Articolo 19

Quando si interagisce con i bambini cercare sempre di mettersi allo stesso loro livello, non stare in piedi e sopra di loro guardandoli dall'alto ma semplicemente guardare i bambini mettendosi alla loro stessa altezza

Articolo 20

Tutte le comunicazioni saranno fatte dal Presidente, dal vicepresidente o da un altro componente del Consiglio Direttivo sempre su ordine del Presidente, eventuali lamentele dovranno essere comunicate ad uno o a tutti e tre i componenti dei Probiviri che provvederà a comunicarle al Consiglio Direttivo, non sarà accettata nessuna controversia durante o dopo le varie comunicazioni con i vari mezzi di trasmissione messaggi.

Articolo 21

E' vietato portare prodotti alimentari a tutti i degenti ed ai loro familiari.

Articolo 22

Il non rispetto di queste regole varrà come espulsione dall'Associazione da parte del trasgressore.